

TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- DOTT. CATERINA SANTINELLO PRESIDENTE REL.
- DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO GIUDICE
- DOTT. CATERINA ZAMBOTTO GIUDICE

Nel proc. n.

promosso da:

RICORRENTE
Con l'avv.to

Nei confronti di:

Con gli avv.ti

Con gli avv.ti

RESISTENTI

Ha pronunciato il seguente



DECRETO

Il Tribunale,
 visto il ricorso per accertamento di causa di scioglimento e contestuale nomina del liquidatore depositato ai sensi degli artt 2485 e 2487 c.c. dalla società .. quale socia, in relazione alla società ..
 vista la memoria difensiva depositata dalla società resistente, .., nonché dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, .., all'udienza del 7.3.2013;
 vista la memoria di replica autorizzata depositata dalla ricorrente il 29.3.2013;
 esaminati atti e documenti;
 ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice ordinario alla luce della clausola compromissoria prevista dall'art. 33 dello statuto sociale, sollevata dai resistenti in memoria difensiva;
 rilevato che la clausola compromissoria in contestazione, così come riportata nella memoria difensiva, non avendo parte convenuto prodotto copia del predetto statuto, recita :” le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società – anche se promosse da amministratori, sindaci (se nominati) e liquidatori ovvero nei loro confronti – che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell’Ordine dei dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società”;

✓

rilevato invero che anche a voler accogliere l'interpretazione sostenuta dalla resistente in memoria difensiva - peraltro non condivisa da questo collegio - secondo cui gli artt. 34 e 35 del D.lgs. n. 5/2003 dovrebbero essere interpretati nel senso di circoscrivere l'area della non compromettibilità unicamente ai casi in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, considerando invece arbitrabili tutte le altre controversie anche se incidenti su diritti indisponibili, nel caso di specie è di tutta evidenza che la clausola arbitrale, così come voluta dalle parti, che ben possono limitare la competenza degli arbitri ad alcune controversie rispetto a quelle in astratto compromettibili per legge, ha espressamente limitato alle controversie "che abbiano ad oggetto diritti disponibili" il predetto deferimento;

considerato che la clausola negoziale in esame, così come riportata negli scritti difensivi, non ha neppure previsto la possibilità di devolvere al collegio arbitrale delle controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari ex art. 35, comma 5, D. lgs. 5/2003;

ritenuto che la controversia avente ad oggetto l'accertamento della verifica di una delle cause di scioglimento obbligatorio previste dalla legge, ex art. 2484 c.c., non verte in materia di diritti disponibili in quanto trascende all'evidenza l'interesse personale dei soci, coinvolgendo invece interessi di carattere generale facenti capo direttamente alla stessa società nonché di tutela dei terzi; rilevato come del resto in tal senso è il più recente indirizzo giurisprudenziale citato da parte ricorrente (Cass. n. 12412/00; Trib. Reggio Emilia 5.2.2008; Trib. Modena 12.5.2004);

considerato inoltre che, diversamente da quanto affermato dalla convenuta, non è affatto vero che l'efficacia dello scioglimento, subordinata ex lege all'iscrizione nel registro delle imprese, "dipenderebbe in ultima analisi da una dichiarazione negoziale proveniente dai soci essendo rimessa alla volontà degli stessi di pubblicizzare la relativa dichiarazione";

rilevato invero che l'iscrizione della causa di scioglimento nel registro delle imprese è di competenza degli amministratori e non certo dei soci i quali, ove gli amministratori non provvedano, possono solo adire il Tribunale perché accerti il verificarsi della causa di scioglimento e ne ordini l'iscrizione nel registro delle imprese (cfr. artt. 2484 e 2485 c.c.);

considerato che nel ricorso introduttivo ha chiesto l'accertamento del verificarsi della causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento e/o continuata inattività dell'assemblea ex art. 2484, comma 1, n. 3 c.c., sottolineando in particolare la mancata convocazione dell'assemblea da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2011, il mancato deposito del relativo progetto di bilancio presso la sede sociale con conseguente violazione degli artt. 2478 bis, 2479 e 2429 c.c., nonché il profondo ed irreversibile dissidio tra Presidente del Cda, e membro del predetto Consiglio, e rispettivamente legali rappresentati dei soci ed , in relazione alle operazioni compiute in altre società partecipate;

rilevato che, seppur pacificamente dopo la notifica del ricorso, il Presidente del Cda ha provveduto a convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio 2011 e lo stesso è stato approvato, con delibera assembleare del 18.3.2013, a maggioranza, con il solo voto contrario del socio , odierna ricorrente (favorevoli e);

ritenuto pertanto che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla causa di scioglimento di cui all'art. 2484 comma 1 n. 3 c.c.;

considerato invero che i rilievi mossi dalla ricorrente nelle premesse in fatto e al punto 2) delle considerazioni in diritto della memoria di replica depositata in data 29.3.13 attengono a profili di eventuale responsabilità, ex art. 2476 c.c., del Presidente del Consiglio di Amministrazione (che provvede personalmente a redigere il progetto di bilancio, nonostante lo stesso rientri tra le competenze, non delegabili, dell'intero organo amministrativo (2475, ultimo comma c.c., 2381, comma 4, c.c., 2423 c.c.)), non mette a disposizione del consigliere delegato, la documentazione contabile costringendolo ad agire in conformità a quanto previsto dall'art. 2476, comma 2, c.c. per i soci non amministratori, non deposita il bilancio in conformità a quanto previsto dall'art. 2429, comma 3, c.c., non aggiorna i libri sociali, non deposita i bilanci approvati presso il

registro delle imprese, ecc...), ma non incidono invece sul funzionamento dell'assemblea ed, in particolare, non impediscono alla stessa l'assunzione delle deliberazioni essenziali alla vita della società, quali appunto l'approvazione del bilancio o il rinnovo delle cariche sociali, quando non trovi applicazione il regime della "prorogatio" degli amministratori, come dimostra l'avvenuta, sia pure tardiva, approvazione a maggioranza del bilancio relativo all'esercizio 2011;

considerato quanto alla causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4 c.c. dedotta "ex novo" dalla società ricorrente nella memoria di replica depositata il 29.3.2013, che la stessa è inammissibile in questa sede;

considerato invero che le irregolarità e le anomalie riscontrate dall'esame della documentazione contabile relativa agli esercizi successivi all'anno 2008, riportate nella relazione tecnica di parte del dott. [redacted] prodotta in atti, potranno eventualmente essere fatte valere in sede di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio tenuto conto della speciale disciplina esistente in materia ex artt. 2434 bis e 2479 ter c.c.;

considerato infatti che la dedotta riduzione del capitale sociale al di sotto del limite di legge non risulta dagli ultimi bilanci approvati e prodotti agli atti relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2010 e al 31.12.2011;

rilevato altresì che il termine per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2012 non è ancora scaduto;

ritenuta pertanto inammissibile in questa sede la richiesta di C.T.U. contabile;

ritenuto quanto alle spese processuali che l'esito complessivo della controversia giustifichi l'integrale compensazione delle stesse tra le parti;

rilevato invero che in ordine alla causa di scioglimento di cui all'art. 2484 comma 1 n. 3 c.c., diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, la mancata convocazione dell'assemblea dei soci per un tempo rilevante ben può integrare la causa di scioglimento in questione allorquando non sia possibile ai soci, nel caso di inerzia dell'organo amministrativo, far intervenire in sostituzione il tribunale ex art. 2367 c.c., come è nel caso appunto di argomenti sui quali l'assemblea delibera a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, come è nel caso dell'approvazione del bilancio;

ritenuto pertanto che, pur non essendo stata prodotta agli atti alcuna preventiva richiesta, alcun sollecito indirizzato al Presidente del C.d.A. di convocazione dell'assemblea in contestazione da parte della società [redacted], tuttavia il verificarsi dell'anzidetta causa di scioglimento non poteva ritenersi "prima facie" infondata;

P.Q.M.

1) dichiara cessata la materia del contendere relativamente al verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 3 c.c.;

2) dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte da [redacted];

3) dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.

Si comunicò

Padova, li 4.4.2013

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(dott.ssa Caterina Santinello)

C. Santinello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 - [redacted] 3
[redacted] NERE
[redacted] SSO